



# BONIFIZIERUNGSKONSORTIUM VINSCHGAU CONSORZIO DI BONIFICA VAL VENOSTA

<b>EINGANG</b>	
Prot. Nr. <u>167/A</u>	.....
Datum <u>25.07.2018</u>	.....
<b>AUSGANG</b>	
Prot. Nr. ....	.....
Datum .....	.....

An Herrn / Al sig.  
Dr. Ing. Ulrich Innerhofer  
membro della Commissione  
Mitglied der Kommission  
Mail/Pec: [ing.innerhofer.gmbh@pec.it](mailto:ing.innerhofer.gmbh@pec.it)

An Herrn / Al sig.  
Dr. Ing. Luca Battan  
membro della Commissione  
Mitglied der Kommission  
Mail/Pec: [luca.battan@cert.ingbz.it](mailto:luca.battan@cert.ingbz.it)

Schlanders - Silandro, 23.07.2018

## Vergabe der Arbeiten:

**SANIERUNG BEREGNUNG  
ALLITZBACHWIESEN KORTSCH**

**CIG: 754092040B  
CUP: F93H18000070001  
F99E18000060001**

## Affidamento dei lavori:

**RISANAMENTO IRRIGAZIONE  
ALLITZBACHWIESEN KORTSCH**

**CIG: 754092040B  
CUP: F93H18000070001  
F99E18000060001**

## Mitteilung der Ernennung der Mitglieder der technischen Kommission

Mit Protokoll der Wettbewerbsbehörde vom 23.07.2018 wurden Sie als Mitglied der Kommission laut Art. 6 Abs. 7 des LG Nr. 17/1993, Art. 34 des LG Nr. 16/2015 und Art. 77 des GVD Nr. 50/2016 für obgenannte Ausschreibung ernannt.

Die Mitglieder der Kommission haben die Aufgabe zu überprüfen, ob die für obgenannte Ausschreibung verlangten technischen Unterlagen eingereicht wurden, und die Bewertung der technischen Angebote der teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer gemäß den im Einladungsschreiben festgesetzten Kriterien vorzunehmen.

## Comunicazione della nomina dei componenti della commissione tecnica

Con verbale dell'Autorità di gara del 23/07/2018 Lei veniva nominato componente della Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L.P. n. 17/1993, dell'art. 34 della L.P. 16/2015 e dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per la gara in oggetto.

I componenti della Commissione tecnica di valutazione hanno il compito di verificare la presenza della documentazione tecnica degli operatori procedere alla valutazione tecnica delle offerte delle ditte partecipanti secondo i criteri stabiliti nella lettera d'invito.

Das Nichtvorliegen von Unvereinbarkeits- und Enthaltungsgründen gemäß den Art. 30 des LG Nr. 17/1993, Art. 77, Absätze 4, 5 und 6 des GVD Nr. 50/2016, Art. 51 der ZPO, Art. 6 und 7 des DPR Nr. 62/2013 (Verordnung über die Verhaltensweise der öffentlich Bediensteten) und des Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 muss während der gesamten Dauer des Auftrages gegeben sein.

**Im Falle eines nachträglichen Auftretens von Unvereinbarkeits- und Enthaltungsgründen müssen die Kommissionsmitglieder unmittelbar die Vergabestelle darüber in Kenntnis setzen und vom Auftrag zurücktreten. Die entsprechenden Aufgaben werden vom einem Ersatzmitglied übernommen.**

Die technische Kommission muss eine von allen Mitgliedern unterschriebene Niederschrift der technischen Bewertung aufnehmen, aus welcher die gemäß jedem Kriterium vergebenen Punkte hervorgehen.

Die Niederschrift muss auch die Begründungen der zugewiesenen Punkte beinhalten.

Die Niederschrift der technischen Bewertung muss vor dem Tag der Öffnung der wirtschaftlichen Angebote eintreffen.

Im Zuge der technischen Bewertung sind keine Anfragen zur Vervollständigung der Dokumentation zulässig.

Die Ernennung als Mitglied der Kommission ist bis zum Zuschlag der Ausschreibung wirksam.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Einzige Verfahrensverantwortliche (EVV) zur Überprüfung der ungewöhnlich niedrigen Angebote die laut Art. 77 des GVD Nr. 50/2016 ernannte Kommission in Anspruch nimmt.

Die Aufgaben der Kommission umfassen die Abgabe, auf Anfrage der beauftragenden Vergabestelle, von Meinungen bzw. von Stellungnahmen betreffend ihre Tätigkeit im Falle von Rekursen, gemäß Art. 204 des GVD Nr. 50/2016, welche von Seiten der Wirtschaftsteilnehmer eingereicht wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verfahrensverantwortliche (RUP)

Firmato digitalmente da

**GOTTFRIED  
NIEDERMAIR**

Signature date and time:  
2018/07/23 16:23:22

Dr. Gottfried Niedermair

Seite/Pagina 2 von/di 2

L'assenza di cause di incompatibilità e/o di astensione ai sensi degli artt. 30 della L.P. n. 17/1993, art. 77, commi 4, 5 e 6, e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 51 del c.p.c., art. 6 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), art. 6-bis della Legge n. 241/1990 deve permanere per tutta la durata dell'incarico.

**In caso di sopravvenienza di causa di incompatibilità e/o di astensione di cui sopra, i membri della Commissione si obbligano ad avvisare, senza indugio, la stazione appaltante e a rinunciare all'incarico. Nelle relative funzioni subentra un membro supplente.**

La Commissione tecnica deve redigere un verbale di valutazione tecnica sottoscritto da tutti i membri, dal quale risultino i punteggi assegnati per ciascun criterio.

Il verbale deve contenere inoltre le motivazioni sottese all'attribuzione dei punteggi.

Il verbale di valutazione tecnica dovrà pervenire alla stazione appaltante prima dell'apertura delle offerte economiche.

Non sono ammissibili, in sede di valutazione tecnica, richieste di integrazione documentale.

La nomina quale membro della Commissione sarà efficace fino all'aggiudicazione della gara

Si fa presente che il Responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale del supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per il controllo delle offerte anomale.

I compiti conferiti alla Commissione comprendono la redazione, su richiesta della Stazione appaltante, di pareri e/o prese di posizione in merito alla propria attività, nel caso in cui gli operatori economici propongano ricorso ai sensi dell'art. 204 D.Lgs. n. 50/2016 ovvero ricorsi giurisdizionali.

Distinti saluti

Il responsabile unico del procedimento (RUP)

Firmato digitalmente da

**Ulrich Innerhofer**  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
BOZANO  
Dr. Ing. ULRICH INNERHOFER  
C= Ordine degli Ingegneri - Bolzano/80016120216  
T= Ingegnere  
Serial number = 11ENRNLCH7DM14F132S  
C= DER PROVINZ BOZEN

## Erklärung über die Abwesenheit von Befangenheitsgründen/Enthaltung

Der Unterfertigte **Ulrich Innerhofer** (Steuernummer) **NNRLCH70M14F132S** erklärt, dass in Bezug auf die Ausschreibung „SANIERUNG BEREGNUNG ALLITZBACHWIESEN KORTSCH“ (CIG: 754092040B - CUP: F93H18000070001 – CUP: F99E18000060001) gegenüber den teilnehmenden Unternehmen:

**Mair Josef & Co KG des Mair Klaus**

**HOFER Tiefbau GmbH/SRL**

**PASSEIRER BAU GmbH**

und gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 des L.G. 17/93, Art. 77, Absätze 4, 5 und 6 des GVD Nr. 50/2016, Art. 51 ZPO, Art. 6 und 7 des DPR Nr. 62/2013 (Verordnung über die Verhaltensweise der öffentlich Bediensteten) und des Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 – :

- dass gegenüber diesem keine Befangenheitsgründe und/oder verpflichtende Enthaltungsgründe vorhanden sind;
- sich zu verpflichten frühzeitig eventuelle finanzielle Interessen, Interessenkonflikte auch potentielle, Vorteilssituationen sowie auch weitere auch nachträgliche Enthaltungsgründe und/oder Befangenheitsgründe mit Bezug auf den erteilten Auftrag mitzuteilen;
- gemäß Art. 35-bis des GVD. Nr. 165/2001 für keine Verbrechen des Titels II, Buch II des Strafgesetzbuches, auch wenn noch nicht rechtskräftig, verurteilt worden zu sein.

Ausserdem erklärt der Unterfertigte den Antikorruptionsplan der Gemeinde anzunehmen.

Der Unterfertigte ermächtigt die Verarbeitung der eigenen personenbezogenen Daten im Sinne des GvD Nr. 196/2003.

**In Anlage wird der aktualisierte Lebenslauf in zweisprachiger Fassung (Deutsch und Italienisch) für die Veröffentlichung gemäß Art. 29, Abs. 1, GVD. Nr. 50/2016 beigefügt.**

*(Anmerkung: die Kommissäre sind gebeten folgende Daten in den jeweiligen CV NICHT EINZUFÜGEN oder ZU VERDECKEN: Angaben zur Wohnadresse, Angaben zum persönlichen Wohnort, Steuernummer und Bankkoordinaten, Beschreibung von Einkommens- oder Vermögensverhältnissen sowie Notsituationen, sensible Daten, wie beispielsweise jene betreffend den Gesundheitszustand von Personen; Gerichtsdaten, Bilder oder Photos von Personen, eigenhändige Unterschriften oder Abbildungen derselben.)*

Mit freundlichen Grüßen

Datum und Unterschrift

24.07.2018

Firmato digitalmente da  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
**Ulrich Innerhofer**  
C = Ordine degli Ingegneri  
Bolzano/80076120216  
= Ingegnere  
Serial Number: KAMMER  
IT: NNRLCH70M14F132S EN  
C = IT

## **LG vom 22. Oktober 1993, Nr. 17:**

### **ABSCHNITT VII**

#### **Kollegialorgane des Landes**

##### **Art. 30 (Befangenheit der Mitglieder von Kollegialorganen und der Einzelorgane)**

*(1) Die Mitglieder von Kollegialorganen des Landes und der Organe der Landesbetriebe und der Landesanstalten dürfen sich in folgenden Fällen nicht an der Beschlußfassung beteiligen: a) wenn diese Streitfälle in eigener Sache oder die eigene Rechnungslegung gegenüber den Einrichtungen betrifft, denen sie angehören, oder gegenüber Betrieben oder Anstalten, die von diesen verwaltet werden oder ihrer Aufsicht oder Kontrolle unterworfen sind, b) wenn es sich um eigenes Interesse oder um das Interesse, um Streitfälle oder die Rechnungslegung der Verwandten oder Verschwägerten bis zum vierten Grad oder der Ehegatten handelt, oder wenn es sich um deren Anstellung oder um einen Auftrag an diese Personen handelt, c) wenn sie selbst oder die betreffenden Ehegatten oder direkten Nachkommen ein Verfahren gegen die Adressaten der Maßnahme anhängig haben oder mit diesen schwer verfeindet sind oder mit diesen in einem Gläubiger- oder Schuldverhältnis stehen, d) wenn sie in der Angelegenheit, die zur Behandlung ansteht, beratend oder beruflich tätig waren, e) wenn sie Vormund, Kurator, Bevollmächtigter, Agent oder Arbeitgeber eines Adressaten der Maßnahme sind, f) wenn sie Verwalter, Geschäftsführer oder Rechnungsprüfer einer Einrichtung, einer Vereinigung, eines Komitees, einer Gesellschaft oder eines Betriebes sind, der an der Maßnahme interessiert ist. (2) In jedem weiteren Fall, wo es dringend angezeigt ist, kann das Mitglied des Kollegialorgans vom Vorsitzenden des Organs die Genehmigung zur Enthaltung beantragen. (3) Das Verbot laut Absatz 1 bringt auch die Verpflichtung mit sich, während der gesamten Behandlung der Angelegenheit dem Versammlungsraum fernzubleiben. (4) Die Bestimmungen laut den Absätzen 1, 2 und 3 gelten auch für den Sekretär des Kollegialorgans. (5) Die Mitglieder des Kollegialorgans, die sich aus den in den Absätzen 1 und 2 genannten Gründen der Abstimmung enthalten, werden zu der für die Beschlußfähigkeit erforderlichen Teilnehmerzahl gerechnet, jedoch nicht zur Zahl der Abstimmenden. (6) Wenn es sich um Kollegialorgane, die zwingend vollständig sein müssen, handelt, so muß das im Sinne der Absätze 1 und 2 verhinderte Mitglied ersetzt werden, damit der Beschluß gültig ist. (7) Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten auch für die Einzelorgane. Ist der Amtsinhaber befangen oder sind die Voraussetzungen laut Absatz 2 gegeben, werden die entsprechenden Aufgaben vom Stellvertreter oder, bei dessen Abwesenheit oder Verhinderung, vom hierarchisch übergeordneten Amtsinhaber wahrgenommen.*

##### **Art. 77 D.Lgs. n. 50/2016**

*1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*

*2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*

*3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.*

*4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*

*5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.*

*6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.*

*7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*

*8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.*

*9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.*

*10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari e dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.*

*11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.*

*12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*

*13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori*

che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

#### **Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

#### **Art. 51 c.p.c.**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

#### **D.P.R. n. 62/2013**

##### **Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

##### **Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
  - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
  - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

##### **Art. 7 – Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

#### **L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi**

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

**D.Lgs. n. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

*1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.*

## Vertraulichkeitsklausel

In Bezug auf die Ausschreibung „SANIERUNG BEREGNUNG ALLITZBACHWIESEN KORTSCH“ (CIG: 754092040B - CUP: F93H18000070001 – CUP: F99E18000060001), im Hinblick darauf, dass die ernannten Kommissäre im Zuge ihrer Tätigkeiten als technische Kommission die technischen Angebote der an der Ausschreibung teilnehmenden Bewerber mitsamt der beinhaltenen Daten, Informationen, eventuellen Mustern und Ausarbeitungen jeglicher Art und jeglicher Gattung begutachten, prüfen und bewerten müssen, und diese in Bezug auf den Wettbewerb, die Privacy und/oder das technische Geheimnis jedes einzelnen Teilnehmers als geheim eingestuft werden müssen,

### erklärt sich der Unterfertigte:

- a) sämtliche Informationen und/oder Daten jeglicher Art und jedweder Typologie, welche ihm im Zusammenhang mit seinem Auftrag zuteil werden, vertraulich zu halten und sie nicht zu verbreiten;
- b) die erhaltenen Informationen und Daten gänzlich und ausschließlich nur für die im Zusammenhang mit der Teilnahme an den Tätigkeiten als technische Kommission zu gebrauchen;
- c) die Vertraulichkeit und Geheimhaltung aller Informationen im Zusammenhang mit der Ausschreibung auch nach Beendigung des Auftrags und der Tätigkeit zu respektieren.

### Es wird zur Kenntnis genommen, dass

im Falle einer Verletzung der mit dem gegenständlichen Schreiben einhergehenden Pflichten, die erforderlichen rechtlichen Schritte zum Schutz der Vertraulichkeit eingeleitet und ebenso eventuelle Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können, sowie jegliche weitere Verfolgung im Sinne des Gesetzes möglich ist.

Datum und Unterschrift

24.07.2018

Firmato digitalmente da  
Ulrich Innerhofer  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
E ARCHITETTI  
C. H. Ordine degli Ingegneri  
Bolzano/80016/20216  
= Ingegnere  
Serial Number = PKAMMER  
IT:NRLOCH76W14F132S0ZEN  
C = IT



## Dichiarazione sull'assenza di motivi di incompatibilità/astensione

Il sottoscritto **Luca Battan**, codice fiscale **BTTLCU75L14C794M**, con riferimento alla gara „RISANAMENTO IRRIGAZIONE "ALLITZBACHWIESEN KORTSCH" (CIG: 754092040B - CUP: F93H18000070001 – CUP: F99E18000060001), nei confronti delle imprese partecipanti:

**Mair Josef & Co KG des Mair Klaus**

**HOFER Tiefbau GmbH/SRL**

**PASSEIRER BAU GmbH**

e ai sensi delle seguenti norme – art. 30 L.P. n. 17/93; art. 77, commi 4, 5 e 6, e art. 42, D.Lgs. n. 50/2016; art. 51 c.p.c.; art. 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); art. 6-bis L. n. 241/1990 – dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o di obbligo di astensione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali interessi finanziari, conflitti di interesse, anche potenziale, ragioni di convenienza, nonché ulteriori cause cause di astensione e/o incompatibilità, anche sopravvenute, in relazione all'incarico affidato;
- ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

Inoltre, dichiara di accettare il Piano triennale anticorruzione del Comune.


Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

**Si allega il proprio curriculum vitae aggiornato ed in versione bilingue (italiano e tedesco) per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.**

*(Avvertenza: si pregano i commissari di NON INSERIRE oppure di OSCURARE i seguenti dati all'interno dei singoli CV: indirizzo di abitazione, residenza, codice fiscale delle persone fisiche e coordinate bancarie, indicazioni di analitiche situazioni economiche o patrimoniali ovvero stati di bisogno, dati sensibili, ad esempio riguardanti lo stato di salute, dati giudiziari, immagini o fotografie di persone fisiche, firme autografe o immagini di esse.)*

Distinti saluti.

Data e firma



## L.P. n. 17/1993

### CAPO VII

#### Ordinamento degli organi collegiali

##### Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)

(1) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni: a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo; b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi; c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento; d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione; e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento; f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento. (2) In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale può richiedere al presidente dell'organo l'autorizzazione ad astenersi. (3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare. (4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale. (5) I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. (6) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2. (7) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

##### Art. 77 D.Lgs. n. 50/2016

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari e dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

## **Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

## **Art. 51 c.p.c.**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

## **D.P.R. n. 62/2013**

### **Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

### **Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

### **Art. 7 – Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

## **L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi**

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

**D.Lgs. n. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

*1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.*

## **Clausola di riservatezza**

Con riferimento alla gara „RISANAMENTO IRRIGAZIONE ALLITZBACHWIESEN KORTSCH“ (CIG: 754092040B - CUP: F93H18000070001 – CUP: F99E18000060001) considerato che nell'ambito delle attività della Commissione tecnica i commissari nominati saranno tenuti a visionare, esaminare e valutare l'offerta tecnica dei concorrenti partecipanti alla gara ammessi nelle sue varie forme, contenente dati, informazioni, eventuali campioni ed elaborati di qualsiasi natura e qualsivoglia genere da considerarsi riservati ai fini della gara, della privacy e/o del segreto tecnico di ogni singolo partecipante,

### **dichiara di impegnarsi:**

- a) a mantenere riservate ed a non divulgare tutte le informazioni e/o dati di qualsiasi natura e qualsivoglia tipologia di cui e' venuto a conoscenza in ragione dell' incarico affidato;
- b) ad utilizzare le informazioni e i dati ricevuti, solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla propria partecipazione alle attività conferite alla commissione tecnica;
- c) a rispettare la riservatezza e non divulgazione di tutte le informazioni inerenti alla procedura in oggetto acquisite anche al termine dell'incarico e dell'attività prestata.

### **Prende atto che**

in caso di violazione degli impegni assunti con il presente scritto, potranno essere poste in essere azioni a tutela dei diritti di riservatezza, ivi comprese le eventuali azioni per il risarcimento del danno, ed ogni altro atto necessario ai sensi di legge.

Data e firma

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI BOLZANO  
Dott. Ing. LUCA BATTAN  
No. 1854  
INGENIEURKAMMER  
DER PROVINZ BOZEN

